

TRIBUNALE DI VASTO

Il Tribunale di Vasto in composizione collegiale:

dott. Bruno Giangiacomo Presidente

dott.ssa Stefania Izzi Giudice

dott. ssa Michelina Iannetta Giudice on.

sulla richiesta del P.M. di acquisizione della documentazione ai sensi dell'art.430 c.p.p., specificata nell'avviso di deposito del 5.12.2017, come integrata all'odierna udienza;

sentita la parte civile e i difensori degli imputati, i quali ultimi si sono riportati alle richieste contenute nella memoria difensiva depositata all'odierna udienza;

Ritiene innanzitutto questo Tribunale che nel caso di specie la richiesta di acquisizione della documentazione avanzata dal P.M. non integra la previsione di cui all'art.430 c.p.p. perché quella stessa documentazione è stata oggetto di apprensione a mezzo di sequestro compiuto in data 13.10.2011 nel corso delle indagini preliminari e quindi prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio contrariamente a quanto previsto dall'anzidetta norma.

Inoltre, dall'avviso di deposito del 5.12.2017 del P.M. si evince che, ed è, peraltro, pacifico, la predetta documentazione non è stata depositata al momento dell'avviso di chiusura delle indagini ai sensi degli artt.415 *bis* c.p.p. e 130 disp. att. c.p.p. ed è questo il motivo per cui il P.M. si è indotto a richiedere l'acquisizione di quegli atti ai sensi dell'art.430 c.p.p..

Ciò determina per unanime giurisprudenza di legittimità (cfr. tra tante la n.43552 del 30.4.2014) che quegli atti sono inutilizzabili ai fini della decisione perché non acquisibili ex art.430 c.p.p. e mai depositati ex art. 415 *bis* c.p.p.. Questa stessa giurisprudenza consente di valutare comunque la possibilità di acquisire quegli stessi atti o documenti (quali sono quelli del caso di specie) ai sensi dell'art.507 c.p.p. all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

Con la sentenza n.39114 del 17.6.2015 della sez. VI la Corte di Cassazione ha prospettato la possibilità che il giudice possa valutare la rilevanza che il mancato inserimento dei documenti o atti nel fascicolo del P.M. possa avere ai fini delle strategie difensive volte alla scelta dei riti alternativi, possibili solo nel corso dell'udienza preliminare, essendo ormai incontrovertito che la scelta di essi sia indissolubilmente legata all'esercizio del diritto di difesa di talchè vulnerata la prima resta lesa anche il secondo. La conseguenza della lesione del diritto di difesa è in questo caso la nullità dell'avviso ex art. 415 *bis* c.p.p. e degli atti conseguenti a condizione che l'atto omesso non sia privo di rilevanza concreta ai fini delle scelte processuali dell'imputato e sia espressamente evidenziata la ragione per cui quell'atto abbia inciso sulla strategia difensiva adottata.

Ritiene questo Tribunale di aderire in astratto al principio così delineato dalla citata sentenza della Cassazione rilevando in concreto che anche la difesa ha evidenziato

alcuni elementi di valutazione in proposito. Il collegio constata che nella fattispecie si è di fronte ad una serie di documenti numerosa e particolarmente qualificante ai fini della decisione. Si tratta, infatti, di 58 documenti (per i quali si arriva ad 86 con l'integrazione avanzata in data odierna), costituenti in gran parte dei verbali di contravvenzione oggetto delle varie imputazioni e quindi necessariamente di evidente importanza ai fini delle valutazioni difensive. Inoltre, anche con riguardo alla decisione di questo Tribunale è facilmente prevedibile che quegli stessi documenti potrebbero essere acquisiti ai sensi dell'art.507 c.p.p., come affermato in larga prevalenza dalla giurisprudenza indicata con l'eccezione dei soli atti irripetibili (vedi sentenza Cassazione I sez. 26.6.2014 n.27879), che, però, non si rinvergono nel caso di specie.

A questo punto si determinerebbe proprio quella lesione del diritto di difesa come delineato perché ciò che non è allo stato acquisibile e di conseguenza inutilizzabile lo diverrebbe in una fase del processo in cui i riti alternativi non possono essere più richiesti. E qui si determina proprio quella lesione significativa del diritto di difesa non sanabile con la mera inutilizzabilità, ma che impone la regressione del processo a quella fase processuale che consente il ripristino integrale dell'eventuale scelta dei riti alternativi. Ciò sempre nella considerazione che questo Tribunale ritiene che quegli atti, dei quali è stato omesso il deposito alle difese al momento dell'art.415 *bis* c.p.p., siano per quantità e qualità essenziali per l'esercizio delle garanzie difensive inerenti alle scelte dei riti alternativi.

Pertanto, alla reiezione della richiesta del P.M. come sopra avanzata consegue la nullità dell'avviso ex art.415 *bis* c.p.p. con riferimento all'art.178 lett.c) c.p.p. e degli atti ad esso conseguenti, disponendo la trasmissione del processo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila per la rinnovazione degli atti nulli.

P.Q.M.

Visti gli artt. 178 lett.c), 415 *bis* e 430 c.p.p. e 130 disp. att. c.p.p.,

Respinge la richiesta del P.M. come sopra avanzata.

Dichiara la nullità dell'avviso ex art.415 *bis* c.p.p. e degli atti ad esso conseguenti e dispone la trasmissione del processo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila per la rinnovazione degli atti nulli.

Il Presidente

